

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 5 febbraio 2021

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 3/2021**

**LEGGE DI BILANCIO 2021**

**PRIMA PARTE**

Con la presente Circolare si inizia l'analisi delle principali novità introdotte dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. "Legge di Bilancio 2021"), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2021. In particolare si richiama l'attenzione dei Signori Clienti su alcune novità in materia di agevolazioni fiscali, riservandosi peraltro di riprendere tali argomenti alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

**1. DETRAZIONI PER IL RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (art. 1, commi 58, 59, 66, 67, 74 e 76)**

**Proroga detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio**

La Legge di Bilancio 2021 proroga fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. La detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

**Proroga detrazione c.d. "bonus mobili"**

È prorogato fino al 31.12.2021 il c.d. "bonus mobili" (art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013).

Dall'1.1.2021, il limite massimo di spesa detraibile è elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro.

**Proroga detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici**

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi 344 - 349 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. "ecobonus").

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021 (dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%).

### **Proroga e modifiche alla disciplina del "superbonus 110%"**

La Legge di Bilancio 2021 apporta consistenti modifiche alla disciplina dell'agevolazione di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, il c.d. "superbonus 110%" (cfr. circolare di Studio n. 29/2020), prevedendone innanzitutto l'estensione a tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; inoltre, per le spese sostenute nel 2022, le rate annuali di fruizione scendono a 4 di pari importo.

### **Ambito applicativo**

Viene esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione prevedendo che fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico nell'ambito degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, rientrano anche gli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno.

Fra i soggetti beneficiari rientrano le persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Inoltre viene specificato che un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

1. impianti per l'approvvigionamento idrico;
2. impianti per il gas;
3. impianti per l'energia elettrica;
4. impianto di climatizzazione invernale.

Il nuovo comma 1-*quater* dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede che possono beneficiare del superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119 comma 1 del D.L. n. 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

Tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") vengono inseriti anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-*bis*, comma 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni).

Parimenti viene modificato il comma 4 dell'art. 119, prevedendo che la detrazione per le spese relative agli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013, sostenute nel 2022, è ripartita in 4 quote annuali di pari importo

Anche per quanto riguarda gli interventi eseguiti dagli IACP (Istituti autonomi case popolari) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “*in house providing*” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, l'agevolazione viene estesa agli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2022 e, limitatamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

#### Impianti fotovoltaici

L'agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici, oltre a essere estesa anch'essa alle spese sostenute al 30 giugno 2022 (per le spese del 2022 la detrazione è prevista in 4 quote annuali), è ampliata agli impianti realizzati su strutture pertinenziali agli edifici.

#### Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Viene integralmente sostituito il comma 8 dell'art. 119, stabilendo che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del D.L. n. 63/2013, la detrazione, riconosciuta nella misura del 110%, è ripartita in 5 quote annuali (ridotte a 4 per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022) di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis*;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine.

L'agevolazione è riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

#### Ulteriore proroga

Il nuovo comma 8-*bis* dell'art. 119, estende l'agevolazione:

- fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), quando al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 30 giugno 2023 per interventi effettuati dagli IACP di cui al comma 9, lettera c), per i quali al 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

#### Interventi nei condomìni

Viene integrato il comma 9-*bis* dell'art. 119, prevedendo che le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomìni dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono

valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

### Adempimenti

Viene integrato il comma 14 dell'art. 119, prevedendo che l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 137/2012, purché questa:

- a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro;
- c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Infine si prevede che ai fini della detrazione è necessario esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello contenente la dicitura: “*Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici*”.

### Proroga dell'opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%

Anche in relazione alle spese sostenute nel 2022, per i soli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, è prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”.

### Proroga del c.d. “bonus facciate”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all'art. 1, commi 219 - 223 della Legge n. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.

### Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai commi 12 - 15 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017. La detrazione IRPEF del 36% spetta per le spese sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

## **2. NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (art. 1, commi 1051 – 1063)**

La Legge di Bilancio 2021 proroga fino al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, originariamente previsto dall'art. 1, commi 184 - 197 della Legge 160/2019 (cfr. circolari di Studio n. 6/2020 § 3 e n. 2/2021 § 2).

L'agevolazione, si ricorda, si sostanzia in un credito d'imposta correlato all'entità degli investimenti effettuati, utilizzabile in compensazione di altri tributi e contributi nel modello F24.

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 si segnalano:

- la proroga dell'agevolazione fino al 2022;
- l'ampliamento dell'ambito oggettivo, includendo anche i beni immateriali “ordinari”;
- il potenziamento delle aliquote agevolative e l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili;

- la possibilità di fruire dell’agevolazione per i beni “ordinari” in un’unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni;
- l’utilizzo del credito d’imposta sin dall’anno dell’investimento e in tre quote costanti.

La nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali riguarda gli investimenti effettuati già dallo scorso 16.11.2020.

La seguente tabella sintetizza le principali caratteristiche del nuovo credito d’imposta, confrontate con quelle della Legge n. 160/2019:

	<b>Credito d’imposta L. 160/2019</b>	<b>Credito d’imposta L. 178/2020</b>
<b>Soggetti beneficiari</b>	Imprese Esercenti arti e professioni (solo beni “ordinari”)	Imprese Esercenti arti e professioni (solo beni “ordinari”)
<b>Ambito temporale</b>	Investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020 (termine “lungo” 30.6.2021)	Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (termine “lungo” 30.6.2023)
<b>Ambito oggettivo</b>	Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiali “ordinari”;</li> <li>• materiali “4.0”;</li> <li>• immateriali “4.0”.</li> </ul>	Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiali “ordinari”;</li> <li>• immateriali “ordinari”;</li> <li>• materiali “4.0”;</li> <li>• immateriali “4.0”.</li> </ul>
<b>Misura del credito d’imposta</b>	Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti	Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al periodo di effettuazione, con un incremento delle aliquote e dei limiti massimi di costi ammissibili
<b>Modalità di fruizione</b>	Il credito d’imposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod. F24;</li> <li>• spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in 5 quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in 3 quote annuali;</li> <li>• nel caso degli investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.</li> </ul>	Il credito d’imposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod. F24;</li> <li>• spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo;</li> <li>• per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;</li> <li>• nel caso degli investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.</li> </ul>
<b>Adempimenti documentali</b>	Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo. Perizia tecnica semplice per i beni “4.0” (costo superiore a 300.000,00 euro).	Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo. Perizia tecnica “asseverata” per i beni “4.0” (costo superiore a 300.000,00 euro).

### **Soggetti beneficiari**

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito dell'impresa.

Tra i soggetti beneficiari vi sono, inoltre, gli esercenti arti e professioni, pur con una maggiore restrizione degli investimenti agevolabili.

La nuova agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:

- alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Si deve ritenere che i vincoli di cui sopra debbano essere osservati anche dagli esercenti arti e professioni i quali possono fruire del credito d'imposta "generale" sui beni "ordinari", mentre non possono beneficiare del credito d'imposta relativo agli investimenti 4.0.

A norma dell'art. 1, comma 1052 della Legge n. 178/2020, sono escluse le imprese in stato di:

- liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

### **Investimenti agevolabili**

La Legge di Bilancio 2021 prevede, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- beni materiali e immateriali "ordinari";
- beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016;
- beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016.

### **Beni materiali e immateriali "ordinari"**

Il credito d'imposta compete, in primo luogo, per gli investimenti in beni:

- materiali e immateriali;
- strumentali;
- nuovi;
- destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

A differenza della precedente agevolazione ex Legge n. 160/2019, vengono inclusi nell'ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d'imposta anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell'Allegato B alla L. 232/2016.

Ciò al fine di promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane anche attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di “Trasformazione 4.0”.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta, per questa tipologia di investimenti è previsto un tetto massimo di 2 milioni di euro per i costi ammissibili.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, ancorché con specifico riferimento ai super-ammortamenti, il riferimento della norma ai beni strumentali comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni devono, quindi, essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Considerato il riferimento alla strumentalità, sono pertanto esclusi dall'agevolazione:

- i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. “beni merce”);
- i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo.

La disposizione prevede che gli investimenti debbano inoltre riguardare beni strumentali “nuovi”. Secondo i chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia delle Entrate, il requisito della novità sussiste:

- nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore;
- nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4 (§ 5.2) ha chiarito che può essere oggetto dell'agevolazione in esame in capo all'acquirente anche il bene che viene esposto in *show room* ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore a soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità.

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. In particolare:

- nell'ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo; qualora il bene complesso che incorpora un bene usato possa quindi essere considerato “nuovo” secondo quanto esposto, l'importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l'acquisto;
- nell'ipotesi di bene realizzato in economia, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempreché sostenuto nel periodo agevolato.

Con riferimento al requisito della destinazione dei beni a strutture situate nel territorio dello Stato, è possibile mutuare i chiarimenti a suo tempo forniti dall'Agenzia delle Entrate relativamente all'agevolazione *Tremonti-bis*, in cui era presente il medesimo requisito.

Per i soggetti residenti, i beni oggetto dell'investimento devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.

Inoltre, l'effettiva destinazione del bene, secondo l'Agenzia, deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell'agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente.

Anche nel contesto della nuova agevolazione non dovrebbe rilevare la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.

A norma dell'art. 1, comma 1053 della L. n. 178/2020, sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5% (per i quali, quindi, in sostanza il processo di ammortamento è superiore a 15 anni);
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. n. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

#### Beni materiali di cui all'allegato "A" alla Legge n. 232/2016

L'agevolazione spetta in misura maggiore per gli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A alla L. n. 232/2016. In linea di massima, si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali:

- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta, è previsto un tetto massimo di 20 milioni di euro (in luogo del precedente di 10 milioni) per i costi ammissibili con riferimento a tali beni.

#### Beni immateriali di cui all'allegato "B" alla Legge n. 232/2016

Sono altresì oggetto dell'agevolazione i beni immateriali strumentali nuovi di cui all'Allegato B alla L. n. 232/2016. Anche per tali investimenti viene previsto un beneficio rafforzato.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta, è previsto un tetto massimo di 1 milione (in luogo del precedente di 700.000,00 euro) per i costi ammissibili con riferimento a tali beni.

#### Modalità di acquisizione dei beni agevolati

In assenza di precisazioni da parte della disposizione di legge in merito alle modalità di effettuazione degli investimenti, l'agevolazione dovrebbe spettare, analogamente ai super e iper-ammortamenti, per i beni:

- acquistati a titolo di proprietà;
- in leasing;
- realizzati in economia;
- realizzati mediante appalto.

L'accesso al beneficio per i beni acquisiti in leasing è, peraltro, indirettamente confermato dall'art. 1, comma

1054 della L. n. 178/2020, secondo la quale per questa tipologia di investimenti il costo agevolabile è quello sostenuto dalla società di leasing per il relativo acquisto.

### **Profili temporali**

Sono agevolabili mediante il nuovo credito d'imposta i suddetti investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022. L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Come si vedrà meglio nel prosieguo, la nuova disciplina prevede altresì diverse misure dell'agevolazione in relazione alla circostanza che gli investimenti siano effettuati:

- nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 (o nel termine "lungo" del 30.6.2022);
- nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 (o nel termine "lungo" del 30.6.2023).

### **Momento di effettuazione degli investimenti**

Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato, stando ai chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia delle Entrate, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall'art. 109 del TUIR.

Di seguito si riporta una sintesi dei momenti temporalmente rilevanti in relazione alle diverse modalità di effettuazione degli investimenti.

<b>Modalità di effettuazione degli investimenti</b>	<b>Momento di effettuazione degli investimenti</b>
<b>Proprietà</b>	Le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute: <ul style="list-style-type: none"><li>• alla data della consegna o spedizione;</li><li>• ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.</li></ul> Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà (o "patto di riservato dominio").
<b>Leasing</b>	Rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di <i>leasing</i> preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.
<b>Appalto</b>	Nell'ipotesi di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente: <ul style="list-style-type: none"><li>• alla data di ultimazione della prestazione;</li><li>• oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l'opera (es. macchinario) o la porzione d'opera viene verificata ed accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.</li></ul>
<b>Realizzazione in economia</b>	Rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.

La decorrenza delle nuove misure del credito d'imposta è fissata retroattivamente al 16.11.2020.

In altri termini, per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2020 dovrebbe risultare già applicabile la nuova agevolazione (con misure maggiorate rispetto alla precedente).

Ne consegue che per il suddetto periodo (16.11.2020 - 31.12.2020) coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione *ex* L. 160/2019 e la nuova agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.

La norma agevolativa della Legge di Bilancio 2021 non reca però alcuna disposizione di coordinamento con il precedente credito d'imposta di cui alla L. n. 160/2019.

Le disposizioni relative al nuovo credito d'imposta non dovrebbero tuttavia trovare applicazione:

- agli investimenti aventi a oggetto i beni materiali “ordinari” effettuati tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resterebbe ferma l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 185 della L. n. 160/2019;
- agli investimenti aventi a oggetto i beni di cui all'Allegato A e B della L. n. 232/2016 effettuati tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resterebbero ferme le agevolazioni previste dall'art. 1, commi 189 e 190 della L. n. 160/2019.

Sarebbero pertanto esclusi dall'applicazione del nuovo credito d'imposta gli investimenti effettuati nel termine “lungo” del 30.6.2021 previsto dalla precedente disciplina *ex* L. n. 160/2019.

A livello temporale, dovrebbe quindi rilevare quanto di seguito.

<b>Periodo di effettuazione degli investimenti</b>	<b>Condizioni da rispettare</b>	<b>Agevolazione spettante</b>
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 31.12.2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ordine accettato dal venditore;</li> <li>• pagamento acconti 20%.</li> </ul>	Super-ammortamenti D.L. 34/2019
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 31.12.2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ordine accettato dal venditore;</li> <li>• pagamento acconti 20%.</li> </ul>	Iper-ammortamenti L. 145/2018
Dall'1.1.2020 al 15.11.2020	Assenza di una delle due condizioni sopra riportate.	Credito d'imposta <i>ex</i> L. 160/2019
Dall'1.1.2021 al 30.6.2021	Entro il 31.12.2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ordine accettato dal venditore;</li> <li>• pagamento acconti 20%.</li> </ul>	Credito d'imposta <i>ex</i> L. 160/2019
Dal 16.11.2020 al 31.12.2022	A regime (assenza delle condizioni sopra riportate per il periodo 1.1.2021 - 30.6.2021).	Nuovo credito d'imposta L. 178/2020 (con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)
Dall'1.1.2023 al 30.6.2023	Entro il 31.12.2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ordine accettato dal venditore;</li> <li>• pagamento acconti 20%.</li> </ul>	Nuovo credito d'imposta L. 178/2020 (con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)

Ai fini della fruizione del credito d'imposta “generale” rileva l'entrata in funzione del bene.

La circolare della Guardia di Finanza n. 1/2008, a titolo esemplificativo, indica come “sintomatici dell'utilizzo del bene”:

- il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
- l'impiego di manodopera;

- l’inserimento del bene nella catena di produzione;
- le risultanze della contabilità industriale.

#### Interconnessione

Per i beni di cui all’ Allegato A alla L. n. 232/2016 rileva, ai fini della fruizione del beneficio, l’interconnessione del bene. Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario che:

- avvenga uno scambi di informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

Tali requisiti devono essere attestati mediante apposita documentazione.

#### Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al momento di effettuazione degli stessi.

#### Beni materiali e immateriali strumentali nuovi

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0” (beni c.d. “ordinari”), il credito d’imposta “generale” è riconosciuto:

- alle imprese e agli esercenti arti e professioni;
- nella misura del 15%, 10% o 6% del costo determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e pari a 1 milione di euro per quelli immateriali.

La seguente tabella sintetizza la nuova misura dell’agevolazione, distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti.

<b>Investimenti</b>	<b>Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine “lungo” del 30.6.2022)</b>	<b>Dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine “lungo” del 30.6.2023)</b>
Beni materiali “ordinari”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d’imposta 10% (15% lavoro agile);</li> <li>• costi ammissibili max 2 milioni di euro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d’imposta 6%;</li> <li>• costi ammissibili max 2 milioni di euro.</li> </ul>
Beni immateriali “ordinari”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d’imposta 10% (15% lavoro agile);</li> <li>• costi ammissibili max 1 milione di euro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d’imposta 6%;</li> <li>• costi ammissibili max 1 milione di euro.</li> </ul>

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, ovvero nel termine “lungo” del 30.6.2022 a determinate condizioni, il credito d’imposta spetta:

- per i beni materiali “ordinari”, nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

- per i beni immateriali “ordinari”, nella misura del 10% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

La misura del credito d’imposta è ulteriormente elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’art. 18 della L. n. 81/2017.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022, ovvero nel termine “lungo” del 30.6.2023 a determinate condizioni, il credito d’imposta spetta:

- per i beni materiali “ordinari”, nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- per i beni immateriali “ordinari”, nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Beni materiali di cui all’allegato “A” alla Legge n. 232/2016

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto di iper-ammortamenti), il credito d’imposta è riconosciuto, solo alle imprese, in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti.

La seguente tabella riporta la misura dell’agevolazione.

<b>Investimenti</b>	<b>Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine “lungo” del 30.6.2022)</b>	<b>Dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine “lungo” del 30.6.2023)</b>
Beni materiali “4.0” di cui all’Allegato A alla L. 232/2016	Credito d’imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% per investimenti fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>	Credito d’imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% per investimenti fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 10% per investimenti tra 10 e 20milioni.</li> </ul>

**Esempio**

Qualora l’impresa abbia effettuato nel primo semestre 2020 investimenti per 6 milioni di euro, il credito d’imposta è calcolato, sulla base della L. 160/2019, applicando l’aliquota del:

- 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro (quindi credito d’imposta pari a 1 milione di euro);
- 20% per i restanti 3,5 milioni di euro (quindi credito d’imposta pari a 700.000,00 euro).

In sostanza, il credito d’imposta complessivo 2020 sarà pari a 1,7 milioni di euro.

Qualora l’impresa effettui analoghi investimenti nel 2021 (pari quindi a 6 milioni di euro), il credito d’imposta sarà calcolato, sulla base delle nuove disposizioni, applicando l’aliquota del:

- 50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro (quindi credito d’imposta pari a 1.250.000,00 euro);
- 30% per i restanti 3,5 milioni di euro (quindi credito d’imposta pari a 1.050.000,00 euro).

In sostanza, il credito d’imposta complessivo per gli investimenti 2021 sarà pari a 2,3 milioni di euro.

Beni immateriali di cui all’allegato “B” alla Legge n. 232/2016

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto, per tutto il periodo agevolato, nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

La seguente tabella riepiloga le nuove misure del credito d’imposta, riportando anche quelle previste dalla

precedente L. n. 160/2019.

Investimenti	Credito d'imposta L. 160/2019	Credito d'imposta L. 178/2020
Beni materiali "ordinari"	Il credito d'imposta è riconosciuto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 6% del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.</li> </ul>	Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 30.6.2022): <ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d'imposta del 10% (15% lavoro agile);</li> <li>• costi ammissibili max 2 milioni di euro.</li> </ul> Investimenti dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023): <ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d'imposta 6%;</li> <li>• costi ammissibili max 2 milioni di euro.</li> </ul>
Beni immateriali "ordinari"		Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 30.6.2022): <ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d'imposta del 10% (15% lavoro agile);</li> <li>• costi ammissibili max 1 milione di euro.</li> </ul> Investimenti dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023): <ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d'imposta 6%;</li> <li>• costi ammissibili max 1 milione di euro.</li> </ul>
Beni materiali "4.0" di cui all'Allegato A alla L. 232/2016	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>• 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.</li> </ul>	Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 30.6.2022), credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% per investimenti fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.</li> </ul> Investimenti dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023), credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% per investimenti fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>
Beni immateriali "4.0" di cui all'Allegato B alla L. 232/2016	Il credito d'imposta è riconosciuto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 15% del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.</li> </ul>	Il credito d'imposta è riconosciuto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 20% del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li> </ul>

### **Modalità di utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

Rispetto alla precedente agevolazione, è prevista:

- una riduzione del periodo di utilizzo del credito d'imposta;
- un'anticipazione della fruizione.

Il credito d'imposta è utilizzabile, in linea generale, in tre quote annuali di pari importo (quindi 1/3 all'anno, in luogo del precedente 1/5 all'anno).

Il credito d'imposta è però utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale dai soggetti:

- con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro;
- che effettuano investimenti in beni "ordinari" (materiali e immateriali) dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- nel caso degli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari", a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (non più quindi dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni);
- per gli investimenti nei beni "Industria 4.0", a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione (non più quindi dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione).

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui all'Allegato "A" alla L. n. 232/2016 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" per la parte spettante.

Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro;
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro, elevato a 1 milione di euro per il 2020;
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro.

A differenza della precedente versione dell'agevolazione, non viene previsto che il credito d'imposta non possa formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

### **Caratteristiche dell'agevolazione**

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ad esempio, il credito d'imposta in esame potrebbe essere cumulabile con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. n. 208/2015, anch'esso prorogato al 2022 dalla Legge di Bilancio 2021.

### **Rideterminazione in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione**

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o per i beni "4.0" di avvenuta interconnessione, i beni agevolati:

- sono ceduti a titolo oneroso,
  - ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,
- il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Viene introdotto, in sostanza, un "periodo di sorveglianza", per cui i beni agevolati devono essere mantenuti

fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di:

- entrata in funzione, per i beni “ordinari”;
- avventa interconnessione, per i beni “4.0”.

Ad esempio, in caso di investimenti in beni materiali “ordinari” effettuati nel 2021, i beni agevolati non devono essere ceduti a titolo oneroso o destinati all'estero fino al 31.12.2023. Se un bene “4.0” da Allegato “A” acquistato nel 2021 entra in funzione nel 2021 e poi viene interconnesso nel 2022, il “periodo di osservazione” non è il biennio 2022-2023, ma quello 2023-2024.

Per espressa disposizione di legge si applica, in quanto compatibile, l'art. 1 commi 35 e 36 della Legge n. 2015/2017, in materia di investimenti sostitutivi.

Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato “A” alla L. n. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Le disposizioni concernenti gli investimenti sostitutivi sono applicabili esclusivamente per i beni materiali di cui all'Allegato “A” alla L. 232/2016, non anche per i beni “ordinari”.

Se “scatta” la clausola di salvaguardia erariale sopra descritta, il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

### **Obblighi documentali**

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. L'art. 1, comma 1062 della L. n. 178/2020, stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere “*l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058*”.

L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte agli interpelli n. 438 e 439 del 5.10.2020, in relazione all'analogha disposizione prevista dalla L. n. 160/2019, ha precisato che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

L'Agenzia fornisce tuttavia indicazioni in merito alle modalità di regolarizzazione.

In particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso.

Considerando poi che nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2020 coesisterebbero sostanzialmente due agevolazioni

(il credito d'imposta ex L. 160/2019 e il nuovo credito d'imposta ex L. 30.12.2020 n. 178) e che fino alla data di pubblicazione della Legge di Bilancio 2021 non era certa la decorrenza della nuova disciplina, in dottrina è stato consigliato, per tale periodo, di inserire in fattura entrambi i riferimenti normativi, ad esempio con la dicitura "Bene al quale spetta il credito d'imposta dell'articolo 1, commi da 184 a 194, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 o il credito d'imposta dell'articolo 185, commi da 4 a 8, del disegno di legge di Bilancio 2021, approvato dal Governo il 16 novembre 2020".

#### Perizia tecnica asseverata

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato "A" e "B" della L. n. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che:

- i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati Allegati A e B;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro, l'onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

#### Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico

Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico "al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative" legate a Industria 4.0.

Secondo quanto precisato sul sito del Ministero con riferimento alla precedente versione dell'agevolazione, tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.

La comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.

Con un apposito Decreto Ministeriale saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

### **3. ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMU 2021 (art. 1, commi 599-600)**

Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863.

#### **4. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER IL SETTORE SPORTIVO (art. 1, commi 36 e 37)**

Viene prevista la sospensione, per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, dei:

- a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- b) termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- c) termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- d) termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

#### **5. FONDO PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI AUTONOMI (art. 1, commi 20-22)**

Viene istituito il Fondo destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS, nonché dei professionisti iscritti alle casse di previdenza e assistenza ex D.Lgs. n. 509/94 e D.Lgs. n. 103/96, che abbiano:

- percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
- subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

